

Allegato A) all'atto N.34566

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Il Crogiuolo - Centro di intervento teatrale fondato da Mario Faticoni e diretto da Rita Atzeri FI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve **"Il Crogiuolo - APS"**.

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"Il Crogiuolo - Centro di intervento teatrale fondato da Mario Faticoni e diretto da Rita Atzeri FI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in breve **"Il Crogiuolo - APS"**, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in Via Fieramosca n.17 nel Comune di Cagliari (CA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal pre-

sente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Scopo, Finalità e Attività)

L'oggetto sociale dell'Associazione è la tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico ed etnografico, attraverso la pratica e la divulgazione dell'attività teatrale e di qualsivoglia espressione di creatività artistica e ludica nel campo del teatro, del teatro di figura, della scenografia, della musica, del cinema, della danza, delle performance multidisciplinari, dell'animazione ricreativa e dello spettacolo in genere, fondate su attività di studio e ricerca ai fini dell'educazione permanente per la crescita personale e il benessere dei cittadini attraverso

proposte formative e attività a sfondo sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. art. 5 del D. Lgs. 117/17: **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; **l)** formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **m)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; **n)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto soli-

dale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

1. Sostenere e diffondere la ricerca, la pratica e la divulgazione dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della musica, del cinema, delle performance e dello spettacolo in genere, sia da parte degli associati che di Compagnie e soggetti esterni;

2. Produrre e realizzare spettacoli teatrali, letture animate, prodotti audio e/o video e multimediali, animazione ricreativa in genere per bambini e famiglie, anziani e persone svantaggiate e per l'intera collettività;

3. Organizzare eventi e attività culturali, come spettacoli, conferenze, dibattiti, convegni, workshop, proiezioni di film e documenti, concerti, mostre, seminari, corsi di formazione rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

4. Organizzare attività didattiche e formative rivolte alla cittadinanza per stimolare lo sviluppo artistico, culturale e civile, contribuendo alla crescita personale e alla presenza attiva nella comunità, in un'ottica di promozione del benessere e di sviluppo delle competenze relazionali;

5. Offrire opportunità di aggregazione, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa, con particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità e guardando al

mondo della disabilità con un approccio inclusivo che valorizzi le differenze;

6. Istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, artistiche, ricreative e del tempo libero;

7. Progettare e realizzare scenografie, allestimenti museali e mostre;

8. Gestire spazi pubblici o privati quali teatri, musei, sale prove, centri polifunzionali;

9. Sviluppare programmi di formazione in counseling, coaching, teatro sociale, teatroterapia con caratteristiche transculturali ed internazionali;

10. Sviluppare percorsi di formazione per organizzazioni anche aziendali, con particolare riferimento alla comunicazione efficace, al problem solving e alla gestione delle equipe di lavoro;

11. Progettare per gli istituti scolastici Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) mettendo a disposizione le competenze dei propri soci in materia di creatività artistica attraverso i vari settori di attività: organizzazione, drammaturgia, scenografia, regia, progettazione grafica, comunicazione tradizionale e web, e ogni altra declinazione;

12. Sviluppare programmi di formazione, corsi di aggiornamento teorici/pratici, corsi di perfezionamento, per educatori, insegnanti, operatori sociali, nonché l'istituzione di gruppi di

studio e di ricerca;

13. Realizzare attività editoriali, come la pubblicazione di bollettini, libri illustrati, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

14. Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore; nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;

15. Svolgere iniziative per la sensibilizzazione della pubblica opinione a favore della tutela del benessere dei problemi di emarginazione, di devianza e di disadattamento nei minori e negli adulti;

16. L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori, counselor o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;

17. Collaborare e co-progettare con Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

18. L'Associazione partecipa con contributi di carattere cul-

turale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

L'associazione, volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica. Le sue attività e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera su tutto il terri-

torio nazionale, ma svolge la propria opera principalmente dalla Regione Sardegna.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci nuova-

mente il Consiglio Direttivo.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente

stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adegua-

tamente all'associato, anche attraverso i canali istituzionali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge);
- l'Organo di revisione (nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge).

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presi-

dente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, anche in modalità telematica, purché nel territorio nazionale. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o presso il sito istituzionale della stessa.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, rimangono disponibili agli associati attraverso canali telematici, almeno dieci giorni successivi all'Assemblea, oltre ad essere trascritti nel Libro Verbali delle Assemblee degli Associati.

Al fine di rendere tali verbali maggiormente accessibili agli eventuali soci interessati l'Associazione cercherà di garantire sempre anche l'archiviazione elettronica di tali documenti, in modo che siano accessibili (con password) da ogni componente del consiglio direttivo in modalità telematica.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sulla destinazione degli eventuali utili di gestio-

ne, nel rispetto della normativa di legge e del presente Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i 2/3(due terzi) degli associati e il voto favorevole

della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea può essere regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto della metà più dei presenti.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 (tre) e massimo 7 (sette) membri, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 (tre) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Consiglieri aggiunti;

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- redige e apporta modifiche al regolamento interno associativo;
- redige e apporta modifiche al regolamento interno del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive o per oltre il 50% delle riunioni in un anno solare.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri decadano o cessino dall'incarico per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea ordinaria o perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal regolamento interno, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando al loro posto i primi tra i non eletti, nell'ordine di preferenza risultante dall'ultima elezione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, e comunque almeno da due a quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Tra i compiti del Presidente compete l'incasso e l'accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati.

Ha, inoltre, la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive a tutela dell'Associazione e riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi

e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino

all'operatività del Runts;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio o Rendiconto)

Il bilancio di esercizio (o rendiconto, secondo normativa vigente) dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.

117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.

117/2017. ART. 25 (Convenzioni) Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente e/o del consigliere incaricato alla definizione della stessa, con modalità telematiche.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento

adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli

associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, risponde unicamente l'associazione con il suo patrimonio.

I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.